

TESTO INTEGRATO
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

TIC

in vigore dall'1 gennaio 2024

Versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e modificata ed integrata con deliberazioni 630/2023/R/eel, 585/2024/R/eel e 130/2025/R/COM.

Allegato C

SOMMARIO

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
Titolo II – Disposizioni generali per il servizio di connessione alle reti elettriche.....	7
Articolo 3 Presentazione di richieste di erogazione del servizio di connessione	7
Articolo 4 Contenuto della richiesta	7
Articolo 5 Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione.....	8
Articolo 6 Contenuto dell’offerta per l’erogazione del servizio di connessione	8
Articolo 7 Tipologia di connessione	9
Articolo 8 Diritti e obblighi delle parti	9
Articolo 9 Localizzazione del punto di misura	10
Articolo 10 Determinazione della distanza convenzionale.....	11
Titolo III –Disposizioni per le connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione..	12
Articolo 11 Corrispettivi per connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione	12
Articolo 12 Disposizioni per le connessioni plurime.....	12
Articolo 13 Disposizioni particolari per le connessioni di clienti finali domestici in bassa tensione	13
Titolo IV –Disposizioni per le connessioni permanenti ordinarie in media tensione .	13
Articolo 14 Obblighi specifici del richiedente una connessione in media tensione	13
Articolo 15 Contributi per connessioni permanenti ordinarie in media tensione ..	13
Articolo 16 Disposizioni per le connessioni plurime.....	14
Articolo 17 Passaggi di tensione.....	14
Titolo V –Disposizioni per le connessioni temporanee in media e bassa tensione ..	14
Articolo 18 Richieste di realizzazione di impianti di rete di tipo permanente destinate ad alimentare connessioni temporanee.....	14
Articolo 19 Richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione	15

Allegato C

Articolo 20 Richieste di connessione temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate a forfait.	15
Articolo 21 Richieste di connessioni temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate sulla base della spesa relativa.....	15
Articolo 22 Misura dell'energia elettrica e limitazione della potenza	17
Titolo VI –Disposizioni in materia di corrispettivi a copertura dei costi delle connessioni permanenti particolari.....	17
Articolo 23 Contributi per le connessioni permanenti particolari	17
Articolo 24 Alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale.....	18
Titolo VII -Connessioni in alta e altissima tensione	18
Articolo 25 Contributi per le connessioni in alta e altissima tensione.....	18
Titolo VIII -Disciplina della interconnessione tra reti	18
Articolo 26 Criteri per la ripartizione dei costi tra i gestori di rete.....	18
Titolo IX -Altre prestazioni specifiche.....	19
Articolo 27 Disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riallacciamento di utenze stagionali	19
Articolo 28 Volture, subentri e cambi di fornitore	19
Articolo 29 Richieste di spostamento di gruppi di misura in bassa tensione	19
Articolo 30 Richieste di spostamento di impianti di rete.....	20
Articolo 31 Corrispettivo per le attività a preventivo	20
Titolo X -Disposizioni finali	20
Articolo 32 Aggiornamento annuale dei contributi	20
Articolo 33 Trasparenza contabile	20
Articolo 34 Agevolazioni temporaneamente applicabili alle utenze per clienti finali domestici connessi a reti in bassa tensione.....	21
Titolo XI -Tabelle	22

Allegato C

Titolo I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A (TIT) e all'articolo 1 dell'Allegato B (TIME) e di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05), come successivamente modificato e integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- **apparecchiatura di misura** è l'insieme di apparecchiature necessarie per garantire l'acquisizione dei dati di misura. Comprende, tra le altre, l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna e gli eventuali trasformatori di misura;
 - **apparecchiature di consegna dell'energia elettrica** è l'insieme delle apparecchiature localizzate presso il punto di prelievo, funzionali a garantire la fornitura di energia elettrica;
 - **cabina di riferimento** è la cabina di trasformazione dell'impresa distributrice più vicina al punto di prelievo oggetto della connessione in servizio da almeno cinque anni dalla data di richiesta della connessione. Per le connessioni in media tensione è la cabina di trasformazione AT/MT; per le connessioni in bassa tensione è la cabina MT/BT;
 - **impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente:** sono gli impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell'impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti;
 - **impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio:** sono gli impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell'impresa distributrice, finalizzati alla realizzazione di una connessione temporanea e di cui è prevista la rimozione, da parte dell'impresa distributrice, al termine del periodo di utilizzo della connessione temporanea da parte del richiedente;
 - **richiedente** è il cliente finale ovvero il venditore, per conto di un cliente finale, che richiede l'esecuzione di una prestazione relativa al servizio di connessione alle reti elettriche o l'erogazione delle altre prestazioni specifiche disciplinate nel presente provvedimento. Richieste non afferenti i contratti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica possono essere presentate da soggetti diversi dal cliente finale o dal venditore;

Allegato C

- **spesa relativa:** è il costo dei materiali a piè d'opera e della manodopera oltre alle spese generali, assunte pari al 20 per cento degli importi predetti. Le spese generali garantiscono la copertura degli oneri amministrativi, degli eventuali oneri relativi all'ottenimento di servitù ed espropri e degli oneri connessi con le pratiche di elettrodotto in genere, purché rientranti nei limiti di norma e non conseguenti a particolari istanze del richiedente che non ne consentano il mantenimento entro tali limiti di norma;
- **unità di consumo (UC):** insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:
 - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
 - unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
 - unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio;Ogni unità di consumo è connessa alla rete in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1, del TISSPC. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
- **unità immobiliare:** l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale

Allegato C

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente Allegato stabilisce:

- a) condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione ai clienti finali del servizio di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;
- b) condizioni economiche integrative alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05;
- c) condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione alle imprese distributrici del servizio di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) condizioni procedurali ed economiche per l'erogazione di prestazioni specifiche quali spostamenti di impianti di rete richiesti da clienti finali o altri soggetti, anche non utenti della rete, verifiche di tensione, verifiche sul corretto funzionamento dei gruppi di misura, richieste di attivazione e disattivazione, subentri, voltture e cambi di fornitore;
- e) condizioni tecniche per la connessione di clienti finali alla rete con obbligo di connessione di terzi.

2.2 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:

- a) il gestore del sistema di trasmissione e i soggetti proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
- b) le imprese distributrici;
- c) i richiedenti.

2.3 I soggetti gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione adempiono alle disposizioni del presente Allegato sotto il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.

2.4 Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio come disciplinate dal TIQC.

Allegato C

**Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI
ELETTRICHE**

Articolo 3

Presentazione di richieste di erogazione del servizio di connessione

- 3.1 Le richieste di connessione o modifica di connessione esistente riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti in bassa tensione sono presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
- 3.2 Oltre a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 281/05, le richieste riguardanti la realizzazione o la modifica di punti di interconnessione tra gestori di rete sono presentate:
- a) all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in caso di potenza di interconnessione inferiore a 10 MVA;
 - b) al gestore del sistema di trasmissione in caso di potenza di interconnessione uguale o superiore a 10 MVA.
- 3.3 Le condizioni tecniche per la connessione dei clienti finali sono definite:
- a) dal codice di rete, nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale;
 - b) dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
 - c) dalla Norma CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione non superiore a 1 kV.

Articolo 4

Contenuto della richiesta

- 4.1 Nella richiesta di cui all'Articolo 3 sono precisati:
- a) il fabbisogno di potenza;
 - b) la tensione di alimentazione;
 - c) l'ubicazione del punto di prelievo o di interconnessione.
- 4.2 Nel caso di richieste riguardanti una pluralità di punti di prelievo, il richiedente è tenuto a fornire:
- a) documentazione progettuale dell'insediamento;
 - b) numero dei punti di prelievo da connettere;
 - c) la tensione di alimentazione;
 - d) il fabbisogno complessivo di potenza.

Allegato C

Articolo 5

Unicità del punto di prelievo e tensione di alimentazione

- 5.1 Per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatto salvo quanto disposto al comma 5.3 e nel caso di punti di emergenza e fermo restando quanto previsto al comma 1.1 in materia di Unità di consumo.
- 5.2 Per le utenze domestiche in bassa tensione può essere richiesta l'installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l'alimentazione di un punto di ricarica privato per veicoli elettrici.
- 5.3 In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l'installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici.
- 5.4 Le connessioni permanenti per potenze disponibili sino a 100 kW si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta.

Articolo 6

Contenuto dell'offerta per l'erogazione del servizio di connessione

- 6.1 Il gestore di rete rende disponibile al richiedente un'offerta (preventivo) per l'erogazione del servizio di connessione con i contenuti minimi previsti dal TIQC.
- 6.2 L'ammontare del corrispettivo richiesto è calcolato ai sensi di quanto disposto nel presente provvedimento. Il termine di validità dell'offerta (preventivo), non è inferiore a tre mesi per le alimentazioni in bassa tensione e sei mesi negli altri casi.
- 6.3 Per le richieste di esecuzione di lavori semplici sulla rete in bassa tensione per i quali il venditore sia in grado di predeterminare l'importo a carico del cliente finale non si applica il precedente comma 6.1; in tali casi si applicano le disposizioni del TIQC in merito al preventivo rapido.
- 6.4 Qualora sia richiesta all'impresa di distribuzione la realizzazione di una soluzione per la connessione diversa dalla soluzione di cui comma 6.1, il maggior costo è a carico del richiedente.
- 6.5 Qualora l'impresa di distribuzione non possa realizzare la soluzione di minimo tecnico per imposizione di vincoli da parte delle Autorità competenti, la quota distanza è raddoppiata. Nell'offerta (preventivo) l'impresa di distribuzione rende conto al richiedente di tali vincoli.
- 6.6 Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 1, fatto salvo quanto

Allegato C

previsto per i clienti domestici al successivo Articolo 34.

- 6.7 Al richiedente non possono essere imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Allegato.

Articolo 7

Tipologia di connessione

- 7.1 Il servizio di connessione è riferibile alle seguenti tipologie:
- a) connessioni permanenti ordinarie;
 - b) connessioni permanenti particolari;
 - c) connessioni temporanee.
- 7.2 Sono considerate tipologie permanenti particolari le connessioni relative a:
- a) installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati;
 - b) insegne luminose e pubblicitarie;
 - c) impianti di illuminazione di monumenti e simili;
 - d) impianti di risalita e simili;
 - e) installazioni mobili e precarie (roulottes e simili);
 - f) singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situati oltre 2.000 metri dalla cabina media/bassa tensione di riferimento;
 - g) costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna.
- 7.3 Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, a meno delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri. Per queste ultime la durata massima è di 3 anni, rinnovabile di ulteriori 3 anni, conformemente alle concessioni edilizie rilasciate ai medesimi utenti. La richiesta di rinnovo entro il termine di durata previsto non comporta ulteriori corrispettivi.
- 7.4 Sono considerate tipologie permanenti ordinarie le connessioni diverse da quelle elencate ai commi 7.2 e 7.3.

Articolo 8

Diritti e obblighi delle parti

- 8.1 Con il pagamento del contributo il richiedente acquisisce il diritto all'accesso alla rete nei limiti della potenza disponibile. Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile. Qualora il cliente finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della

Allegato C

- potenza disponibile deve presentare una richiesta al gestore di rete per l'adeguamento della potenza disponibile.
- 8.2 Il gestore di rete, in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della potenza disponibile, può procedere d'ufficio all'addebito dei contributi per l'adeguamento della medesima potenza disponibile. Di norma si considera come sistematico il superamento del livello della potenza disponibile effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare.
- 8.3 Il gestore di rete è tenuto ad eseguire gli impianti di rete per la connessione, inclusa la posa delle apparecchiature di misura e di eventuali limitatori.
- 8.4 Gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura sono a carico del richiedente.
- 8.5 Il richiedente, fatti salvi i casi di edifici con non più di quattro unità immobiliari, deve altresì impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del gestore di rete, locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle eventuali cabine di trasformazione. In tal caso il gestore della rete è tenuto a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei locali o dei terreni. Il gestore di rete riporta nell'offerta l'ammontare del compenso.
- 8.6 Il gestore di rete ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza.
- 8.7 Per potenze richieste, anche con successive domande, fino a 30 kW, il distributore può installare un limitatore della potenza prelevata, fatte salve le esigenze di sicurezza degli impianti utilizzatori. La potenza disponibile è pari alla potenza richiesta complessiva, aumentata del 10%, fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione 541/2020/R/EEL.
- 8.8 Per potenze richieste superiori a 30 kW il gestore di rete rende disponibile una potenza pari a quella richiesta.
- 8.9 Il cliente finale ha la facoltà di richiedere la riduzione della potenza disponibile.
- 8.10 In caso di successive richieste di incremento della potenza, i corrispettivi disciplinati dal presente provvedimento si applicano anche in relazione alla quota di potenza eventualmente oggetto di rinuncia ai sensi del comma 8.9, fatto salvo quanto previsto per i clienti domestici al successivo Articolo 34.

Articolo 9

Localizzazione del punto di misura

- 9.1 Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale.

Allegato C

- 9.2 Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono centralizzate in apposito vano.
- 9.3 Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
- 9.4 Nel caso l'installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell'ambito delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente.

Articolo 10

Determinazione della distanza convenzionale

- 10.1 La distanza convenzionale rilevante ai fini del calcolo del contributo di connessione è rilevata su planimetrie contenenti l'ubicazione delle cabine di riferimento. La distanza è misurata in linea retta isometrica dal baricentro della cabina di riferimento fino al punto di prelievo dell'energia elettrica.
- 10.2 Le planimetrie utilizzate per la determinazione delle distanze sono predisposte dal gestore di rete. Nelle planimetrie devono essere riportate le cabine di riferimento, identificate mediante la denominazione o il numero che le contraddistingue, il mese e l'anno di entrata in servizio.
- 10.3 La denominazione o il numero che le contraddistingue, il mese e l'anno di entrata in servizio sono riportati su apposita targa posta in posizione visibile all'esterno di ogni cabina.
- 10.4 Nei casi in cui la posizione del punto di prelievo risulti di incerta determinazione, il richiedente è tenuto a fornire una planimetria sulla quale sia riportata l'esatta localizzazione del punto di prelievo.

Allegato C

Titolo III –DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN BASSA TENSIONE

Articolo 11

Corrispettivi per connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione

- 11.1 A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla cabina MT/BT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 1.

Articolo 12

Disposizioni per le connessioni plurime

- 12.1 Nel caso di richieste di connessione relative a edifici con più di due unità immobiliari nuovi o ristrutturati, qualora sia stata richiesta la rimozione degli impianti preesistenti destinati alla consegna e alla misura, i contributi sono calcolati considerando, oltre ad una potenza disponibile di 3,3 kW per punto di prelievo, un ulteriore punto di prelievo con potenza disponibile secondo richiesta per i servizi generali di ciascun edificio. I valori indicati costituiscono potenza disponibile per ciascuna unità immobiliare e per i servizi generali.
- 12.2 Nel caso in cui l'elettrificazione di centri residenziali, di aree lottizzate, di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali avvenga anteriormente all'attivazione dei singoli punti di prelievo, anche se sia necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere al distributore, per ciascun punto di prelievo previsto, gli importi relativi alla quota distanza. Al momento dell'attivazione, i richiedenti sono tenuti a corrispondere l'importo relativo alla quota potenza di cui alla Tabella 1. Ciascuna unità immobiliare aggiuntiva è equiparata ad una nuova connessione.
- 12.3 Nei casi di elettrificazione di insediamenti dei piani di zona dell'edilizia popolare sovvenzionata, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il versamento del contributo può essere effettuato alla realizzazione dei singoli insediamenti anche in riferimento agli importi relativi alla quota distanza.
- 12.4 Sono considerate nuove connessioni le unità immobiliari aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste per i nuovi edifici e quelle che derivano da ampliamenti o frazionamenti di edifici già connessi.

Allegato C

Articolo 13

Disposizioni particolari per le connessioni di clienti finali domestici in bassa tensione

- 13.1 Per la connessione di clienti domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, oltre alla quota potenza, è applicata la quota fissa di cui alla Tabella 1, lettera a). In caso di distanza superiore ai 200 metri, a fronte di una successiva richiesta per una potenza disponibile superiore 3,3 kW, il gestore della rete può chiedere il pagamento della differenza tra la quota distanza già versata e l'importo corrispondente alla distanza effettiva.

Titolo IV –DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI PERMANENTI ORDINARIE IN MEDIA TENSIONE

Articolo 14

Obblighi specifici del richiedente una connessione in media tensione

- 14.1 Il richiedente una connessione in media tensione è tenuto a realizzare la propria cabina di trasformazione media/bassa tensione sulla base delle prescrizioni del distributore.
- 14.2 Il richiedente è tenuto a rendere disponibile al gestore di rete un locale, con agevole accesso da strada aperta al pubblico, per l'installazione delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura.

Articolo 15

Contributi per connessioni permanenti ordinarie in media tensione

- 15.1 A copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle connessioni permanenti ordinarie, comprensivi degli oneri relativi alle opere elettriche di urbanizzazione primaria previste dalla disciplina urbanistica vigente, si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla cabina AT/MT di riferimento (quota distanza), riportati nella Tabella 3.
- 15.2 Nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile è addebitata la sola quota potenza per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, applicando i contributi riportati nella Tabella 3.

Allegato C

Articolo 16

Disposizioni per le connessioni plurime

- 16.1 Nel caso in cui l'elettrificazione di aree destinate a pluralità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali avvenga anteriormente all'attivazione dei singoli punti di prelievo, anche se è necessario realizzare opere di urbanizzazione primaria, il richiedente è tenuto a corrispondere al gestore della rete, per ciascun punto di fornitura previsto, gli importi relativi alla quota distanza. Al momento dell'attivazione, i richiedenti corrisponderanno l'importo relativo alla quota potenza di cui alla Tabella 3, lettera b). L'allacciamento di punti di prelievo aggiuntivi è considerata una nuova connessione.

Articolo 17

Passaggi di tensione

- 17.1 Il contributo di connessione per i clienti già alimentati in bassa tensione per i quali si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, è pari alla componente in quota fissa di cui alla Tabella 4 e alla componente in quota potenza di cui alla Tabella 3, lettera b). La componente in quota potenza è applicata secondo i criteri di cui al comma 15.2.

Titolo V –DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI TEMPORANEE IN MEDIA E BASSA TENSIONE

Articolo 18

Richieste di realizzazione di impianti di rete di tipo permanente destinate ad alimentare connessioni temporanee

- 18.1 I soggetti proprietari o aventi la disponibilità di aree attrezzate destinate a ospitare periodicamente spettacoli viaggianti e simili, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, possono chiedere, ove non già esistente, la realizzazione di un impianto di rete di tipo permanente per l'alimentazione di punti di prelievo destinati a connessioni temporanee.
- 18.2 Tali richieste sono regolate con l'applicazione dei corrispettivi previsti per le connessioni permanenti ordinarie.
- 18.3 Le successive richieste di connessione temporanea presso i punti di cui al comma 18.1 sono regolate con l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo Articolo 19. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Allegato C

Articolo 19

Richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione

- 19.1 Alle richieste di connessione temporanea che richiedano un intervento di mera attivazione, qualunque sia il livello di potenza richiesta, si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a).
- 19.2 Il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 7, lettera a), si applica una volta sola all'atto dell'attivazione della fornitura.
- 19.3 Il contributo in quota fissa riportato in Tabella 7, lettera a), è ridotto del 50% in caso di utenze già predisposte per la telegestione.

Articolo 20

Richieste di connessione temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate a forfait.

- 20.1 Per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, fino ad una distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT si applicano i corrispettivi di cui alla Tabella 5.
- 20.2 La distanza dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione è misurata, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 10.1, in linea retta isometrica dal punto di prelievo dell'energia elettrica al più vicino impianto in bassa tensione della rete di distribuzione.
- 20.3 Nel caso di una pluralità di richieste di connessione temporanea presentate nello stesso momento, in bassa tensione e ciascuna fino a 40 kW, relative ad uno stesso luogo di fornitura, che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per ciascuna richiesta si applicano le riduzioni ai corrispettivi di cui alla Tabella 5, colonna A), come indicato alla Tabella 5, colonna C).

Articolo 21

Richieste di connessioni temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate sulla base della spesa relativa

- 21.1 Per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW con distanza oltre 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti

Allegato C

nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 40 kW che comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione oltre 40 kW e per le richieste di connessione temporanea in media tensione, il corrispettivo per la connessione è determinato sulla base della spesa relativa.

21.2 Nei casi di cui al comma 21.1, l'impresa distributrice presenta al richiedente la connessione un preventivo dettagliato secondo il seguente schema:

- materiali
 - dettaglio delle singole componenti utilizzate, riportando per ciascuna voce il costo unitario e la quantità impiegata;
- mano d'opera
 - indicazione del costo orario della mano d'opera impiegata, per categorie omogenee di qualifica, e del numero di ore stimate per la realizzazione dell'intervento;
- spese generali
 - assunte pari al 20% della somma degli importi relativi a materiali e mano d'opera.

21.3 Per la valorizzazione dei costi unitari dei materiali impiegati le imprese distributrici si attengono alle seguenti disposizioni:

- il costo unitario degli elementi di rete riutilizzabili è pari al costo di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito), calcolato coerentemente con le metodologie di determinazione tariffaria, riportati a pro- quota giorno. Il costo unitario medio applicato nei preventivi deve essere dimostrabile in caso di accertamenti da parte dell'Autorità;
- il costo unitario degli elementi non riutilizzabili è pari al costo di approvvigionamento. Il costo unitario applicato nei preventivi deve essere dimostrabile in caso di accertamenti da parte dell'Autorità.

21.4 Le imprese distributrici pubblicano annualmente il prezzario dei costi unitari della mano d'opera e dei principali materiali impiegati usualmente per la redazione dei preventivi basati sulla spesa relativa.

21.5 Per ciascuna operazione di connessione e di distacco eseguita dietro esplicita richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunti ai contributi predetti è dovuto un supplemento di cui alla Tabella 5, colonna B).

Allegato C

Articolo 22

Misura dell'energia elettrica e limitazione della potenza

- 22.1 In materia di misura dei consumi e limitazioni della potenza si applicano le disposizioni previste dal presente testo integrato per la generalità dell'utenza.

**Titolo VI –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI
DELLE CONNESSIONI PERMANENTI PARTICOLARI**

Articolo 23

Contributi per le connessioni permanenti particolari

- 23.1 Nel caso di connessioni particolari di cui al comma 7.2 il contributo per la connessione è pari alla spesa relativa.
- 23.2 Le connessioni relative ad installazioni mobili o precarie di cui al comma 7.2 lettera e), situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico, sono regolate dalle disposizioni previste per le connessioni permanenti ordinarie.
- 23.3 Nel caso di richiesta di connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione o connessioni permanenti particolari in aree di nuova elettrificazione che comporti la realizzazione di una nuova cabina MT/BT, con richiesta formulata unitariamente anche da più soggetti e relativa ad un numero di clienti finali pari ad almeno il 50% del numero medio di clienti finali connessi alle cabine di trasformazione MT/BT dell'impresa distributrice nel medesimo comune o gruppo di comuni con caratteristiche territoriali simili, a seguito di istanza dell'impresa distributrice competente all'Autorità si applicano contributi a forfait commisurati alla potenza disponibile (quota potenza) e alla distanza convenzionale del punto di prelievo dalla nuova cabina MT/BT allo scopo realizzata.
- 23.4 Le modalità di contributo a forfait di cui al precedente comma sono attivabili dall'impresa distributrice previa istanza all'Autorità, contenente le caratteristiche tecniche della rete, la localizzazione della nuova trasformazione MT/BT, le stime di costo che l'impresa distributrice avrà fornito preliminarmente agli utenti e l'elenco degli utenti che hanno formalizzato le richieste di connessione sulla base delle suddette stime. L'istanza si intende accolta trascorsi 45 giorni dall'avvenuto invio all'Autorità, senza che siano intervenute richieste istruttorie.

Allegato C

Articolo 24

Alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

- 24.1 Nel caso di connessioni particolari il gestore della rete, in luogo di allacciare un impianto elettrico alla propria rete, può optare per l'alimentazione tramite un impianto di generazione locale, utilizzando, ove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questi casi si applicano i contributi di cui alla Tabella 6.

Titolo VII -CONNESSIONI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE

Articolo 25

Contributi per le connessioni in alta e altissima tensione

- 25.1 Nei casi di connessione in alta e altissima tensione il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa relativa alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
- 25.2 Il costo sostenuto per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione viene determinato con riferimento a tutte le opere necessarie alla connessione, ivi comprese quelle anticipate dal distributore, da imputare pro quota in proporzione alla potenza disponibile per il richiedente, purché relativa ad impianti allo stesso livello di tensione al quale viene effettuata la fornitura.
- 25.3 Per la quota parte di costi anticipati dal distributore, quest'ultimo è tenuto a fornire evidenza dei costi totali sostenuti, del criterio di ripartizione dei medesimi e della quota parte non ancora coperta da contributi pregressi.

Titolo VIII -DISCIPLINA DELLA INTERCONNESSIONE TRA RETI

Articolo 26

Criteri per la ripartizione dei costi tra i gestori di rete

- 26.1 Nel caso di richieste di realizzazione di impianti per l'interconnessione tra reti, il gestore che realizza l'impianto ottiene la copertura dei costi sostenuti tramite la remunerazione degli investimenti disciplinata dal TIT.

Allegato C

- 26.2 Non sono previsti corrispettivi a carico del gestore di rete che non realizza l'impianto.

Titolo IX -ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE

Articolo 27

Disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riallacciamento di utenze stagionali

- 27.1 Per la disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo o per la riduzione di potenza, a seguito di morosità, nonché per il riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente si applica il contributo in quota fissa riportato in Tabella 7, lettera a). Il contributo in quota fissa riportato in Tabella 7, lettera a) è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.
- 27.2 Il contributo in quota fissa relativo ai casi di cui al precedente comma 27.1 è applicato una sola volta all'atto della disattivazione o della riduzione di potenza a seguito di morosità e del distacco delle utenze stagionali.

Articolo 28

Vulture, subentri e cambi di fornitore

- 28.1 Nessun contributo a copertura degli oneri amministrativi è applicato per nuove connessioni, per le richieste di voltura e subentro e per ogni altra modifica contrattuale.
- 28.2 Nessun contributo è dovuto per i cambi di fornitore.

Articolo 29

Richieste di spostamento di gruppi di misura in bassa tensione

- 29.1 Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura in bassa tensione entro un raggio di dieci metri dalla precedente ubicazione è prevista l'applicazione del contributo in quota fissa stabilito nella Tabella 7, lettera b).
- 29.2 Per le richieste di spostamento dei gruppi di misura in bassa tensione per distanze superiori a dieci metri è previsto l'addebito della spesa relativa.

Allegato C

Articolo 30

Richieste di spostamento di impianti di rete

- 30.1 Per le richieste di spostamento di impianti di rete, con oneri a carico del richiedente, è dovuto il rimborso della spesa relativa.

Articolo 31

Corrispettivo per le attività a preventivo

- 31.1 Il richiedente un servizio di connessione o altre prestazioni specifiche regolate con l'addebito della spesa relativa, diverso da pubbliche amministrazioni, è tenuto al pagamento di un anticipo dei contributi, come fissato nella Tabella 8, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della richiesta.

Titolo X -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Aggiornamento annuale dei contributi

- 32.1 I contributi riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del presente Allegato, sono aggiornati annualmente in base al tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, in coerenza con i criteri di aggiornamento tariffario.
- 32.2 I contributi riportati nella tabella 7, lettera a), del presente Allegato, sono aggiornati annualmente per la dinamica inflattiva, in coerenza con i criteri di aggiornamento tariffario.

Articolo 33

Trasparenza contabile

- 33.1 Il gestore di rete è tenuto a dare separata evidenza contabile ai contributi per le connessioni e ai corrispettivi per le prestazioni specifiche disciplinate dal presente provvedimento, separatamente per livello di tensione e tipologia di prestazione.

Allegato C

Articolo 34

Agevolazioni temporaneamente applicabili alle utenze per clienti finali domestici connessi a reti in bassa tensione

- 34.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle richieste di variazione della potenza contrattualmente impegnata presentate da clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di fornitura riferito alla tipologia definita all'articolo 2, comma 2, lettera a), del TIT, fino a revisione della disciplina delle connessioni.
- 34.2 In relazione a ciascuna richiesta di aumento di potenza:
- a) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all'incremento non sia superiore a 6 kW, il contributo in quota potenza di cui al precedente comma 6.6 viene addebitato nella misura ridotta di cui alla Tabella 2;
 - b) in ogni caso, il contributo in quota potenza di cui alla precedente lettera a) non viene addebitato qualora tale richiesta di aumento sia successiva ad una richiesta di riduzione della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017 dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all'incremento non sia superiore né a 6 kW né al livello precedente alla riduzione;
 - c) le imprese di distribuzione rendono disponibile mensilmente alle imprese di vendita un elenco dei POD a cui vengono applicati rispettivamente gli aumenti di potenza di cui al precedente 34.2, lettera a) e al precedente 34.2, lettera b).
- 34.3 In relazione a ciascuna richiesta di riduzione di potenza:
- a) qualora tale richiesta di riduzione sia successiva ad una richiesta di aumento della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017, dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD, per il tramite dell'impresa esercente la vendita viene restituito al cliente il contributo in quota potenza addebitato ai sensi del precedente 34.2, lettera a), in proporzione al recupero del livello preesistente di potenza contrattualmente impegnata;
 - b) le imprese di distribuzione rendono disponibile mensilmente alle imprese di vendita un elenco dei POD a cui vengono applicate le riduzioni di potenza di cui al precedente comma 34.3, lettera a).

Allegato C

Titolo XI -TABELLE TIC

Tabella 1 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione

	Anno 2024	Anno 2025
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (Quota distanza)		
• quota fissa [Euro]	206,12	206,12
• quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri [Euro]	103,32	103,32
• quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri [Euro]	206,12	206,12
• quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento [Euro]	412,23	412,23
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW]	77,49	77,49

Tabella 2 – Contributi da applicare nei casi previsti dal comma 34.2 lettera a)

	Anno 2024	Anno 2025
Per ogni kW di potenza messo a disposizione (Quota potenza) [Euro/kW]	61,26	61,26

Allegato C

Tabella 3 - Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione

	Anno 2024	Anno 2025
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza)		
• quota fissa [Euro]	516,57	516,57
• quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento [Euro]	51,67	51,67
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (quota potenza) [Euro/kW]	61,69	61,69

Tabella 4 - Contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione

	Anno 2024	Anno 2025
Importo unitario dei contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione [Euro]	486,56	486,56

Allegato C

Tabella 5 - Connessioni che non richiedono la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione, con potenza fino a 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione

A)			B)		C)	
Corrispettivo di connessione			Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, fuori orario di lavoro		Pluralità di richiesta	
	Corrispettivo (euro)		Corrispettivo (euro)		N. richieste	Coefficiente di riduzione corrispettivi (%)
	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2025		
Senza attraversamento stradale	165,20	165,20	20,57	20,57	1	0
					da 2 a 4	40
Con attraversamento stradale	275,33	275,33			da 5 a 9	50
					oltre 9	55

Tabella 6 - Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

	Anno 2024	Anno 2025
Corrispettivo per ogni kW di potenza messa a disposizione [Euro/kW]	76,97	76,97
Quota fissa [Euro]	530,87	530,87

Tabella 7 - Contributi per altre prestazioni specifiche

	Anno 2024	Anno 2025
a) Contributo per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente [Euro]	27,18	27,61
b) Contributo per richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione [Euro]	222,58	222,58

Tabella 8 - Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo

	Anno 2024	Anno 2025
Anticipo sui contributi per connessioni valutate a preventivo [Euro]	100,00	100,00